

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6833 del 06/12/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CHERO PIPING S.P.A. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI E ACCESSORI PER TUBI SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) - LOC. PREDAGLIE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7075 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CHERO PIPING S.P.A.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI E ACCESSORI PER TUBI SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) - LOC. PREDAGLIE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1726 del 24/09/2015, con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CHERO PIPING S.P.A. (C.F. 00758540330) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 8600 del 3/10/2015), per l'attività di *"produzione raccordi ed accessori per tubi"* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Carpaneto Piacentino - Loc. Predaglie, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- l'istanza presentata allo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 7/04/2023 dalla ditta CHERO PIPING S.P.A. (C.F. 00758540330), trasmessa dal SUAP a questa Agenzia in data 11/07/2024 e acquisita agli atti

con prot. Arpae n. 127766, per l'ottenimento di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dell'AUA rilasciata con D.D. n. 1726 del 24/09/2015, per l'attività di *"produzione di raccordi e accessori per tubi"* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 133478 del 22/07/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 161221 del 6/09/2024 e n. 176330 del 1/10/2024;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 16 del 11/10/2024 Sinadoc 25598/2024), risulta che:

- la modifica consiste in:
 - aumento dei giorni di funzionamento annui;
 - modifica del consumo e sostituzione dei prodotti definiti come liquidi penetranti e magnetici, utilizzati per le fasi di controllo non distruttivo dei componenti;
 - modifica del consumo e sostituzione dei prodotti vernicianti utilizzati per le fasi di ritocco dei pezzi;
 - sostituzione della centrale termica;
 - inserimento dell'attività di realizzazione di giunti monolitici, con una fase di resinatura e successiva fase di assemblaggio: la fase di resinatura avviene tramite miscelazione (con una resinatrice) di una resina e di un indurente, e successiva colata della miscela così ottenuta all'interno dell'intercapedine del giunto; in seguito avviene la fase di assemblaggio, che comporta una puntatura del giunto tramite saldatrice; l'attività di resinatura è sporadica ed è previsto un consumo di resina, e relativo indurente, pari a 7 kg/anno; la sporadica attività di saldatura è presidiata da una cappa di aspirazione mobile con filtri integrati;
 - inserimento di una nuova sabbiatrice (E10);
- il consumo annuo di liquidi penetranti, prodotti vernicianti e diluenti è pari a 1160 kg/anno, per un input di COV pari a circa 873 kg/anno;
- sono presenti impianti per lavorazioni meccaniche, svolte all'interno di carene per contenere la dispersione di nebbie oleose; la ditta riferisce che gli addetti, una volta terminata la lavorazione, devono attendere qualche istante prima di aprire il portellone del macchinario, in attesa che l'emulsione si depositi; inoltre, per ridurre ulteriormente la formazione di eventuali emissioni diffuse, tutti gli impianti sono muniti di filtri assoluti; le emissioni da E2 ad E7 sono dei torrini a soffitto e non emissioni convogliate;
- gli impianti termici civili rientrano nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che:

- la ditta CHERO PIPING S.P.A. ha presentato, in data 6/09/2024 (prot. Arpae n. 161221), la documentazione di valutazione dell'impatto acustico derivante dall'inserimento della nuova sabbiatrice con impianto di filtrazione aria;
- l'AUA pertanto dovrà ricomprendere anche il titolo *"comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95"*;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 135260 del 24/07/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 164425 del 12/09/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 11996 del 25/09/2024 (prot. Arpae n. 172650) - Comune di Carpaneto Piacentino: parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- nota prot. n. 109756 del 10/10/2024 (prot. Arpae n. 183259) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'attività di saldatura, seppur esercitata sporadicamente, dovrà essere presidiata da apposito sistema aspirante mobile dotato di adeguati filtri; l'efficienza di funzionamento del sistema filtrante dovrà essere garantita mediante una regolare e costante manutenzione;
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - le attività di verniciatura, collaudo dei pezzi, nonché le attività di pulizia delle attrezzature e dei pezzi stessi, dovranno essere effettuate in prossimità dell'impianto di aspirazione dedicato (E9) mantenuto costantemente in funzione con una velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, mai inferiore a 0,4 m/s;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

Atteso infine che, dalle verifiche d'ufficio presso la Camera di Commercio, la ditta CHERO PIPING S.P.A. (C.F. 00758540330) risulta aver trasferito la sede legale da Loc. Predaglie, Carpaneto Piacentino (PC), a via Giovanni Pacini n. 93, Milano (MI), a far data dal 10/07/2023;

Ritenuto:

- in relazione all'istruttoria tecnica-amministrativa condotta e alle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- che, pertanto, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che:

- in data 30/08/2024 PR_MIUTG_Ingresso_0274863_20240830 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per l'acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 88, comma 4-bis del citato D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla data di consultazione della BDNA senza che il prefetto abbia rilasciato la comunicazione antimafia, l'Amministrazione procede anche in assenza di detta comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui al successivo articolo 89;
- i rappresentanti dell'impresa (Amministratore unico e Procuratrice generale) hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, acquisita con prot. Arpae n. 214554 del 27/11/2024;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale - richiesta dalla ditta "CHERO PIPING S.P.A." (C.F. 00758540330), con sede legale in Milano (MI), via Giovanni Pacini n. 93, per l'attività di "produzione di raccordi e accessori per tubi" svolta in comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SABBIATURA

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E2 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Nebbie di oli	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Nebbie di oli	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Nebbie di oli	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Nebbie di oli	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Nebbie di oli 1 mg/Nm³

EMISSIONE N. E7 TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima 8000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Nebbie di oli 1 mg/Nm³

EMISSIONE N. E8 CAPPA ASPIRAZIONE SOPRA MACCHINA DGM4-FORATURA

Portata massima 8000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 16 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

Nebbie di oli 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E9 APPLICAZIONI VERNICI E LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima 4500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 2 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 8,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E10 SABBIATURA

Portata massima 4800 Nm³/h

Durata massima giornaliera 2 h/g

Durata massima annua 250 gg/anno

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

Sistema di abbattimento: FT

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
- le operazioni di saldatura devono essere presidiate da aspirazione con l'apposita cappa di aspirazione mobile munita di idonei filtri; l'efficienza di funzionamento del sistema filtrante deve essere garantita mediante una regolare e costante manutenzione;
 - l'attività di verniciatura, appassimento/essiccazione, applicazione liquidi penetranti e pulizia pezzi ed attrezzature deve essere effettuata in prossimità dell'impianto di aspirazione dedicato (E9) e dallo stesso presidiata con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria; la velocità di aspirazione su tutto il fronte aspirante non deve essere inferiore a 0,4 m/s;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da una medesima emissione convogliata, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) il consumo annuo massimo dei prodotti contenenti COV (liquido penetrante rosso, sviluppatore bianco, remover solvente, liquido magnetico nero, finitura gialla, protettivo nero, diluente nitro, smalto) è fissato in 1160 kg/anno per un input annuo massimo di COV pari ad 875 kg/anno;
- d) i giorni e le ore di funzionamento dell'impianto generante E9, i consumi mensili dei prodotti contenenti COV (liquido penetrante rosso, sviluppatore bianco, remover solvente, liquido magnetico nero, finitura gialla, protettivo nero, diluente nitro, smalto), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- e) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input annuo totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- f) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- h) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E9, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- i) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- j) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- k) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- l) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- m) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- n) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- o) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- p) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

- q) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **nebbie di oli**: Campionamento con UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- r) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- s) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- t) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) i sistemi di abbattimento, compresi quelli degli impianti non generanti emissioni convogliate, devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- y) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- aa) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- bb) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E10** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- cc) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- dd) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ee) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.